

**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**  
**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI**  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI**

**AVVISO PUBBLICO**

**Disciplina del termine e delle modalità per la presentazione delle candidature per l'elezione da parte del Consiglio regionale a membro in seno al Comitato Direttivo dell'Istituto Abruzzese per la Storia della resistenza e dell'Italia contemporanea. L.R. 14 dicembre 1998, n. 142.**  
(Allegato "1" determinazione dirigenziale n. 54 del 16.9.2014)

**Art. 1**  
**Finalità**

1. Il presente Avviso, in attuazione dell'art 5 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 142 "*Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 giugno 1977, n. 27, così come modificata con L.R. n. 37 del 1982 e L.R. n. 91 del 1987 concernente la costituzione di un Istituto Abruzzese per la Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza*" stabilisce il termine e le modalità per la presentazione delle candidature a membro del Comitato Direttivo dell'Istituto Abruzzese per la Storia della resistenza e dell'Italia contemporanea ex *Istituto Abruzzese per la Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza*, di seguito denominato *Istituto*.

2. Con il presente Avviso il Consiglio regionale non pone in essere alcuna procedura concorsuale o preconcorsuale.

**Art. 2**  
**Requisiti**

1. Può essere eletto membro del Comitato direttivo colui che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) docenza universitaria in storia o scienze sociali presso le università abruzzesi;
- b) docenza di ogni ordine e grado;
- c) comprovata qualificazione negli studi storici e delle scienze sociali;
- d) svolgimento di funzioni in campo bibliografico o archivistico;
- e) militanza nelle formazioni partigiane.

**Art. 3**  
**Nomina**

1. Il Comitato Direttivo dell'Istituto è composto da 13 membri di cui 9 eletti dal Consiglio regionale, con separate votazioni limitate a due terzi degli eleggibili; 3 eletti tra docenti universitari di storia o scienze sociali delle Università abruzzesi e sei in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 lett. *b, c, d* ed *e*. dell'Avviso.



2.L'elezione dei nove membri è effettuata dal Consiglio regionale tra coloro che hanno presentato la propria candidatura entro **venti giorni** dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.A.T. e sul sito Istituzionale del Consiglio regionale [www.consiglio.regione.abruzzo.it](http://www.consiglio.regione.abruzzo.it).

3.All'elezione dei membri dell'Istituto può provvedere il Presidente del Consiglio regionale, su delega della Conferenza dei Capigruppo, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

#### **Art. 4** **Durata**

1. I componenti durano in carica 5 anni decorrenti dalla data del decreto di nomina e sono rieleggibili.

#### **Art. 5** **Trattamento economico**

1. Ai membri del Comitato Direttivo, spetta il rimborso delle spese, debitamente documentate, quando per la partecipazione a sedute o per lo svolgimento di incarichi debbano spostarsi dalla propria ordinaria sede di residenza o di lavoro: modalità e misura sono stabilite periodicamente dal Comitato Direttivo ma non potranno in nessun caso essere più favorevoli di quelle contemporaneamente vigenti per i dirigenti regionali della più elevata qualifica. Il Comitato Direttivo può altresì attribuire con le stesse modalità ai medesimi soggetti un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, negli importi e con la disciplina di cui alla L.R. 2 febbraio 1988, n. 15 e successive modificazioni.
2. Ai componenti del Comitato Direttivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 bis della L.R.10 agosto 2010, n. 40: "*Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari*", in materia di pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive.

#### **Art. 6** **Termine e modalità per la presentazione della domanda**

1. La domanda per la presentazione della candidatura a membro del Comitato Direttivo è redatta, **in bollo, a pena di esclusione**, sullo schema di domanda di cui all'Allegato "A" al presente Avviso, e corredata dei seguenti documenti:

- **curriculum vitae** in formato europeo debitamente datato e firmato, comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso, nonché i titoli di studio conseguiti (<http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>);
- **dichiarazione** redatta ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*" secondo il modello allegato "B", attestante il possesso dei requisiti per la nomina a componente del Comitato Direttivo e l'assenza di cause di incandidabilità di cui all'articolo 7;
- **dichiarazione** sull'insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità secondo il modello allegato "C", approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 86 del 22 luglio 2014 "*Approvazione disciplinare inerente il regime delle dichiarazioni sulla*



*insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013"*

2. Il plico, contenente la domanda (**in bollo**) di cui all'Allegato A, il curriculum vitae, la dichiarazione di cui all'Allegato B, deve essere inviato al **Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale (Via M. Iacobucci, n. 4 – 67100 L'Aquila), entro il termine perentorio di 20 giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) con una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo raccomandata A/R;
- b) a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: **affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it**, contenente la scansione della domanda compilata e sottoscritta dal titolare della PEC in formato PDF e di ogni altro documento richiesto, oppure, in alternativa, il modulo di domanda (Allegato A), il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive (allegato B e C) compilati e corredati dalla propria firma digitale, certificata da soggetto iscritto nell'apposito elenco tenuto dalla DigitPA.

3. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo. Il mancato rispetto del termine sopra evidenziato comporta l'esclusione del soggetto richiedente. Nel caso di invio a mezzo raccomandata A/R, ai fini del rispetto del termine di scadenza, fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante; nel caso di invio con posta PEC fa fede la data dell'invio.

4. Nella domanda deve essere indicato il domicilio che il soggetto elegge ai fini delle comunicazioni ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata ove è possibile inviare le comunicazioni ed ogni eventuale variazione degli stessi deve essere comunicata al Servizio competente. Il Servizio competente non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. Il Servizio competente non assume, altresì, responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. Sul plico contenente la domanda o nell'oggetto della e-mail deve essere apposta la dicitura: **"Domanda per la nomina a membro del Comitato Direttivo dell'Istituto Abruzzese per la Storia della resistenza e dell'Italia contemporanea"**

6. I modelli per la presentazione delle domande sono reperibili sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

7. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

8. Il Responsabile del procedimento è il funzionario dell'Ufficio Affari Istituzionali Laura Valente;

#### **Art. 7**

#### **Cause di incandidabilità**

1. Non può, inoltre, ricoprire l'incarico di componente colui che si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 235. *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo, conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6*



novembre 2012, n. 190 **Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**”:

- a) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*
- b) *coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*
- c) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
- d) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
- e) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
- f) *coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

#### **Art. 8 (Cause di inconferibilità)**

1. L'elezione dei membri del Comitato Direttivo è effettuata nel rispetto delle condizioni di inconferibilità di incarichi disposte dagli articoli **3, 4 e 7** (comma 1), del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
2. L'insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al presente articolo deve essere espressamente dichiarata dal candidato, attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui all'Allegato C al presente Avviso, da trasmettere secondo le modalità previste dall'art. 6.
3. L'eventuale insorgenza, di una causa di inconferibilità, nel corso dell'espletamento dell'incarico, e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della **dichiarazione annuale, (entro il 30 marzo di ogni anno)**, derivante da condanna penale di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 39/2013, deve essere comunicata dal nominato entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento all'**Istituto** presso cui ricopre il proprio incarico e al Servizio competente, che provvede agli adempimenti conseguenti, con apposito modello approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 86 del 22.7.2014



## Art. 9

### (Condizioni per il conferimento dell'incarico: cause di incompatibilità)

1. Sono incompatibili con l'incarico di membro del Comitato Direttivo coloro che rivestono incarichi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti regionali o coloro che siano componenti di organi di controllo in altro ente regionale.
2. Sono incompatibili con l'incarico di membro del Comitato Direttivo coloro si trovano in una delle situazioni che dà luogo alle incompatibilità di cui agli articoli **9**, (commi 1 e 2), **11** (commi 1, 2 e 3), **12** (commi 3 e 4), **13** (commi 1, 2 e 3), **14** (comma 2) del D.Lgs. 39/2013
3. L'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo deve essere espressamente dichiarata dal candidato, attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui all'**Allegato C**, al presente Avviso, **da trasmettere secondo le modalità previste dall'art. 6.**
4. L'eventuale insorgenza, di una causa di incompatibilità nel corso dell'espletamento dell'incarico, e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della **dichiarazione annuale, (entro il 30 marzo di ogni anno)** deve essere comunicata dal nominato entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento all'**Istituto** presso cui ricopre il proprio incarico e al Servizio competente che provvede agli adempimenti conseguenti, con **apposito modello approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 86 del 22.7.2014**
5. Il soggetto nominato che si trova in una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo è tenuto a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dal Servizio competente del Consiglio regionale.

## Art. 10

### (Privacy e Trasparenza)

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti in relazione al presente avviso saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.
2. Gli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" dei dati personali, se pertinenti, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi, attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

